

DELIBERAZIONE 7 aprile 2015, n. 433

Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, ESTAR e CGIL, CISL e UIL Regionali, per l'introduzione di clausole sociali negli appalti del Servizio Sanitario Toscano. Approvazione schema.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il D.lgs 163/2006 che all'art. 2 sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici, il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali;

Richiamato altresì l'art. 69 del Dlgs 163/2006 in cui si dispone che le stazioni appaltanti possono pretendere nei capitolati di gara condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, ispirate ad esigenze sociali;

Evidenziato che l'art 283 del DPR 207/2010 prevede che, al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice;

Richiamato il considerando n. 8 della direttiva 2004/18/CE che prevede che prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un 'dialogo tecnico', sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;

Vista la l.r. 24 febbraio 2005, n.40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i., in particolare il Capo IV "Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale" che istituisce, a decorrere dal 01/10/2014, l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) quale ente di diritto pubblico strumentale del Servizio Sanitario Regionale, disciplinandone organizzazione e funzionamento;

Richiamato altresì l'art. 142 quinquies della suddetta l.r. 40/2005 "Disposizioni transitorie in materia di ESTAV" con cui si dispone che gli ESTAV sono soppressi a decorrere dalla data del 01/01/2015 e che l'ESTAR subentra, a decorrere dal 01/01/2015, nei rapporti giu-

ridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011;

Visto il Documento annuale di programmazione per l'anno 2015, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 102 del 22 dicembre 2014;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014;

Visto il documento di cui all'allegato A al presente atto quale sua parte integrante, schema di "Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, ESTAR e CGIL, CISL e UIL Regionali", che le parti hanno definito e condiviso, volto a:

- descrivere e divulgare buone pratiche in materia di appalti di servizi nell'ambito dell'erogazione del servizio sanitario regionale allo scopo di attuare gli scopi di tutela sociale ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati per la loro realizzazione concreta sia nella elaborazione delle condizioni di esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara;

- valorizzare il dialogo tecnico quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi ad alto impatto lavorativo, escluso quelli di carattere prevalentemente tecnico e socio sanitario;

Considerato che la Giunta Regionale Toscana, sostiene da tempo, quale elemento fondamentale delle politiche socio sanitarie regionali, la cooperazione tra società civile e pubbliche amministrazioni per il conseguimento di misure volte al sostegno sociale ed alla tutela dei diritti della cittadinanza e che la stipula del Protocollo citato costituisce un segno tangibile ed un ulteriore tassello di tale disegno strategico;

Ritenuto che tale documento costituisca uno strumento di attuazione e valida interpretazione degli aspetti sociali indicati dalla normativa in materia di appalti pubblici e che ESTAR, quale Centrale Regionale di Acquisto annoveri, tra i propri compiti istituzionali quello di dare piena attuazione a tutte le istanze previste dall'ordinamento comunitario e nazionale;

Valutato infine che le finalità e gli obiettivi del suddetto schema di Protocollo di intesa sono coerenti con gli obiettivi e la strategia regionali in materia, così come delineati nei citati atti di programmazione e da questo non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello schema di Protocollo di intesa di cui sopra, all'allegato A al presente atto, quale sua parte integrante;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, ESTAR e CGIL, CISL e UIL Regionali, per la introduzione di clausole sociali negli appalti del Servizio Sanitario Toscano", di cui all'allegato A al presente atto quale sua parte integrante;

2. di dare mandato alla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione al Protocollo d'intesa approvato con il presente atto;

3. di precisare che le finalità e gli obiettivi del suddetto schema di Protocollo di intesa sono coerenti con gli obiettivi e la strategia regionali in materia, così come delineati nei citati atti di programmazione e da questo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

**schema di
PROTOCOLLO DI INTESA**

tra

REGIONE TOSCANA

ESTAR

e

CGIL, CISL, UIL REGIONALI

per la introduzione di clausole sociali negli appalti del Servizio Sanitario Toscano

PREMESSO CHE

il Dlgs 163/2006, all'art. 2, sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, e che all'art. 69 prevede che le stazioni appaltanti possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali;

la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" all'art. 3 disciplina la materia dei contratti esclusi di cui agli articoli 19, 20 e 22 del Dlgs. 163/2006;

l'art 283 del DPR 207/2010 prevede che al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice.

PREMESSO CHE

lo scenario normativo e politico sul tema delle tutele sociali è in continua evoluzione e che è oramai sancito che gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici;

le parti condividono infine lo spirito metodologico sotteso al presente protocollo secondo il quale la normativa sugli appalti dovrebbe essere rivista, aggiornata ed applicata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando altresì il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale e che per il perseguimento di tale obiettivo devono essere valorizzati istituti come il cd. dialogo tecnico di cui al considerando n. 8 della Direttiva 18/2004/CE secondo il quale prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo tecnico", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Scopo

Obiettivo del presente protocollo è quello di definire buone pratiche in materia di appalti di servizi nell'ambito dell'erogazione del servizio sanitario regionale, allo scopo di attuare gli scopi di tutela sociale indicati nelle premesse ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati per la loro realizzazione concreta, sia nella elaborazione delle condizioni di esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara.

Art. 2

Oggetto

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo, ferma restando la autonomia istruttoria e decisionale in merito a strategie e contenuti degli atti di gara, le parti si impegnano a promuovere e valorizzare il *dialogo tecnico* quale strumento per la conoscenza e la scelta dei

migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi ad alto impatto lavorativo, escluso quelli di carattere prevalentemente tecnico e socio sanitario.

Pertanto, a tale scopo, l'azienda committente/ESTAR si impegna a:

1) informare preventivamente i soggetti firmatari della propria programmazione annuale degli appalti, in modo da garantire la possibilità di richiesta di confronto. In caso di effettuazione di gare non previste dalla programmazione le Aziende Sanitarie committenti o ESTAR si impegnano ad informare i soggetti firmatari, prima dell'avvio della procedura ed in tempi utili per avviare il citato confronto;

2) entro 20 giorni dall'informazione preventiva i sottoscrittori possono chiedere l'attivazione di un confronto con ESTAR in merito alla stesura del bando e del capitolato, al fine di prevedere:

a) la clausola di salvaguardia finalizzata alla riassunzione del personale già impiegato nei servizi;

b) la previsione del pieno rispetto del CCNL del settore merceologico, di cui ai codici INPS, firmato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative e della contrattazione decentrata (regionale, provinciale e aziendale).

c) il riferimento, ai fini delle verifiche di congruità del costo del lavoro, alle tabelle ministeriali emanate per decretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al costo medio orario per ciascun settore merceologico riferibile al servizio oggetto della gara.

In ogni caso il *dialogo tecnico* sarà attivato compatibilmente con le ragioni di celerità sottese alle singole procedure in ragione delle scadenze contrattuali e dovrà concludersi in tempi compatibili con quelli di pubblicazione.

Art. 3

Gruppo Tecnico Integrato

I soggetti firmatari, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi previsti nell'oggetto e rendere operative le finalità di inserimento delle clausole sociali in modo sistematico, si impegnano sin da subito ad istituire, senza oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo tecnico composto dai rappresentanti delle parti sottoscriventi con funzione di elaborare procedure specifiche finalizzate a:

a) elaborazione di clausole di cambio appalto;

b) elaborazione di criteri di valutazione tipo ed ipotesi di ponderazione relativa che premiano il rapporto ottimale tra qualità, sicurezza e prezzo e la massima valorizzazione dei livelli occupazionali;

c) elaborazione di una procedura per la valutazione dell'anomalia delle offerte con riferimento agli elementi di sospetto eccessivo ribasso del costo del lavoro.

I lavori del gruppo dovranno concludersi entro 60 giorni dalla sua attivazione.

Gli strumenti di cui ai paragrafi precedenti possono essere utilizzati, su valutazione della stazione appaltante, a prescindere dalla attivazione della procedura di cui all'art. 2.

Art. 4
Norma di Chiusura

Il presente protocollo di Intesa ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, è rinnovabile per ulteriori cinque anni.

Qualora vi sia la necessità di apportarvi delle modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo di Intesa.

Firenze,

Per Regione Toscana

Per ESTAR

per CGIL Regionale

Per CISL Regionale

Per UIL Regionale